

Rag. Giosuè Boldrini
Dott. Giuseppina Angelini
Rag. Pier Alberto Boldrini
Dott. Roberto Camporesi
Rag. Giovanni Noia
Dott. Fabio Pesaresi
Dott. Marco Petrucci
Dott. Stefano Santucci

PROFESSIONISTI
Avv. Marco Boldrini
Dott. Marco Gasperoni
Avv. Giorgia Giorgetti Dall'Aglio

Rimini, lì 06.05.2013

Ai gentili Clienti
Loro sedi

Circolare n. 11/2013

Soggetti che svolgono l'attività di mediatore, di agente o rappresentante di commercio, di mediatore marittimo o spedizioniere - Aggiornamento della posizione al Registro delle imprese e al REA - Proroga al 30.9.2013

INDICE

1	Premessa
2	Soggetti che svolgono l'attività di mediatore commerciale e di affari
2.1	<i>Imprese attive e iscritte nel ruolo dei mediatori alla data del 12.5.2012</i>
2.2	<i>Persone fisiche che non svolgono l'attività di mediatore presso alcuna impresa alla data del 12.5.2012</i>
2.3	<i>Comunicazione delle successive modifiche</i>
3	Soggetti che svolgono l'attività di agente o rappresentante di commercio
3.1	<i>Imprese attive e iscritte nel ruolo degli agenti e rappresentanti alla data del 12.5.2012</i>
3.2	<i>Persone fisiche che non svolgono l'attività di agente o rappresentante presso alcuna impresa alla data del 12.5.2012</i>
3.3	<i>Comunicazione delle successive modifiche</i>
4	Soggetti che svolgono l'attività di mediatore marittimo
4.1	<i>Imprese attive e iscritte nel ruolo dei mediatori marittimi alla data del 12.5.2012</i>
4.2	<i>Trasferimento della posizione e del fascicolo</i>
4.3	<i>Comunicazione delle successive modifiche</i>
5	Soggetti che svolgono l'attività di spedizioniere
5.1	<i>Imprese attive e iscritte nell'elenco degli spedizionieri alla data del 12.5.2012</i>
5.2	<i>Trasferimento della posizione e del fascicolo</i>
5.3	<i>Comunicazione delle successive modifiche</i>

1 PREMESSA

Con il DLgs. 26.3.2010 n. 59 è stata recepita la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 12.12.2006 n. 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno (c.d. "direttiva Bolkestein").

In attuazione degli artt. 73, 74, 75, 76 e 80 del suddetto DLgs. 59/2010, con quattro decreti del Ministero dello sviluppo economico datati 26.10.2011, pubblicati sulla *G.U.* 13.1.2012 n. 10 ed entrati in vigore il 12.5.2012, sono state disciplinate le modalità di iscrizione nel Registro delle imprese e nel Repertorio economico amministrativo (REA) dei soggetti esercitanti, rispettivamente:

- l'attività di **mediatore commerciale e di affari**, disciplinata dalla L. 3.2.89 n. 39, a seguito della soppressione del relativo ruolo presso le Camere di commercio;
- l'attività di **agente o rappresentante di commercio**, disciplinata dalla L. 3.5.85 n. 204, a seguito della soppressione del relativo ruolo presso le Camere di commercio;
- l'attività di **mediatore marittimo**, disciplinata dalla L. 12.3.68 n. 478, a seguito della soppressione del relativo ruolo interprovinciale presso le Camere di commercio;
- l'attività di **spedizionario**, disciplinata dalla L. 14.11.41 n. 1442, a seguito della soppressione del relativo elenco autorizzato presso le Camere di commercio.

In relazione ai **soggetti già operanti** alla suddetta data del 12.5.2012, l'**aggiornamento** della posizione nel Registro delle imprese e nel Repertorio economico amministrativo (REA) doveva avvenire entro un anno dall'entrata in vigore dei suddetti decreti ministeriali del 26.10.2011, cioè entro il 12.5.2013.

Con il DM 23.4.2013, infatti, il Ministro dello sviluppo economico ha **prorogato le scadenze** in esame **al 30.9.2013**.

Resta fermo che il **mancato rispetto** del nuovo termine del 30.9.2013 comporta l'**inibizione** alla **continuazione dell'attività**.

Di seguito si riepilogano gli aspetti principali di tale regime transitorio.

Per ulteriori dettagli è opportuno fare riferimento alle informazioni rese note dalle **single Camere di commercio** competenti.

Lo Studio è a disposizione per ulteriori informazioni e per effettuare i previsti adempimenti.

2 SOGGETTI CHE SVOLGONO L'ATTIVITÀ DI MEDIATORE COMMERCIALE E DI AFFARI

I soggetti esercitanti l'attività di mediatore commerciale e di affari, disciplinata dalla L. 3.2.89 n. 39 (es. agenti immobiliari), già iscritti nel relativo ruolo presso le Camere di commercio alla data del 12.5.2012, devono aggiornare la propria posizione nel Registro delle imprese e nel Repertorio economico amministrativo (REA), a seguito della soppressione di tale ruolo.

2.1 IMPRESE ATTIVE E ISCRITTE NEL RUOLO DEI MEDIATORI ALLA DATA DEL 12.5.2012

A tali fini, le imprese attive ed iscritte nel ruolo dei mediatori di cui alla suddetta L. 39/89, alla data del 12.5.2012, devono:

- compilare la **sezione "Aggiornamento posizione RI/REA"** del nuovo **modello "Mediatori"** (approvato dal relativo DM 26.10.2011), per ciascuna sede o unità locale;
- inoltrarla per **via telematica** all'ufficio del Registro delle imprese della Camera di Commercio nel cui circondario hanno stabilito la sede principale, **entro il 30.9.2013**.

Il mancato rispetto di tale procedura comporta l'emanazione, da parte del Conservatore del Registro delle imprese, del provvedimento di **inibizione** alla **continuazione** dell'attività.

2.2 PERSONE FISICHE CHE NON SVOLGONO L'ATTIVITÀ DI MEDIATORE PRESSO ALCUNA IMPRESA ALLA DATA DEL 12.5.2012

Le persone fisiche iscritte nel ruolo dei mediatori di cui alla suddetta L. 39/89, ma che non svolgono l'attività presso alcuna impresa alla data del 12.5.2012, devono:

- compilare la sezione **“Iscrizione apposita sezione (Transitorio)”** del suddetto modello “Mediatori”;
- inoltrarla in **via telematica** al competente ufficio del Registro delle imprese, **entro il 30.9.2013**.

Il mancato rispetto di tale procedura comporta la **decadenza** dalla possibilità di iscrizione nell'apposita sezione del REA, prevista per i soggetti che cessano di svolgere l'attività all'interno di una impresa.

Tuttavia, l'iscrizione nel soppresso ruolo costituisce **requisito professionale** abilitante per l'avvio dell'attività, mediante la presentazione:

- della “segnalazione certificata di inizio attività” (SCIA);
- entro il 12.5.2016.

2.3 COMUNICAZIONE DELLE SUCCESSIVE MODIFICHE

Le successive modifiche riguardanti l'impresa di mediazione e coloro che svolgono a qualsiasi titolo l'attività per conto della stessa devono essere comunicate:

- all'ufficio del Registro delle imprese della competente Camera di Commercio;
- entro **30 giorni** dall'evento;
- mediante la compilazione della **sezione “Modifiche”** del suddetto modello “Mediatori”, sottoscritto dal titolare dell'impresa individuale o da un amministratore dell'impresa societaria.

Avvio di ulteriori tipologie di attività

Le modifiche riguardanti l'avvio di ulteriori tipologie di attività rispetto a quelle già denunciate comportano la compilazione anche della **sezione “SCIA”** del suddetto modello “Mediatori” e la sua presentazione al predetto ufficio del Registro delle imprese.

3 SOGGETTI CHE SVOLGONO L'ATTIVITÀ DI AGENTE O RAPPRESENTANTE DI COMMERCIO

I soggetti esercitanti l'attività di agente o rappresentante di commercio, disciplinata dalla L. 3.5.85 n. 204, già iscritti nel relativo ruolo presso le Camere di commercio alla data del 12.5.2012, devono aggiornare la propria posizione nel Registro delle imprese e nel Repertorio economico amministrativo (REA), a seguito della soppressione di tale ruolo.

3.1 IMPRESE ATTIVE E ISCRITTE NEL RUOLO DEGLI AGENTI E RAPPRESENTANTI ALLA DATA DEL 12.5.2012

A tali fini, le imprese attive ed iscritte nel ruolo degli agenti e rappresentanti di cui alla suddetta L. 204/85, alla data del 12.5.2012, devono:

- compilare la **sezione “Aggiornamento posizione RI/REA”** del nuovo **modello “ARC”** (approvato dal relativo DM 26.10.2011), per ciascuna sede o unità locale;
- inoltrarla per **via telematica** all'ufficio del Registro delle imprese della Camera di Commercio nel cui circondario hanno stabilito la sede principale, **entro il 30.9.2013**.

Il mancato rispetto di tale procedura comporta l'emanazione, da parte del Conservatore del Registro delle imprese, del provvedimento di **inibizione** alla **continuazione** dell'attività.

3.2 PERSONE FISICHE CHE NON SVOLGONO L'ATTIVITÀ DI AGENTE O RAPPRESENTANTE PRESSO ALCUNA IMPRESA ALLA DATA DEL 12.5.2012

Le persone fisiche iscritte nel ruolo degli agenti e rappresentanti di cui alla suddetta L. 204/85, ma che non svolgono l'attività presso alcuna impresa alla data del 12.5.2012, devono:

- compilare la sezione **“Iscrizione apposita sezione (Transitorio)”** del suddetto modello **“ARC”**;
- inoltrarla in **via telematica** al competente ufficio del Registro delle imprese, **entro il 30.9.2013**.

Il mancato rispetto di tale procedura comporta la **decadenza** dalla possibilità di iscrizione nell'apposita sezione del REA, prevista per i soggetti che cessano di svolgere l'attività all'interno di una impresa.

Tuttavia, l'iscrizione nel soppresso ruolo costituisce **requisito professionale** abilitante per l'avvio dell'attività, mediante la presentazione:

- della **“segnalazione certificata di inizio attività” (SCIA)**;
- entro il 12.5.2017.

3.3 COMUNICAZIONE DELLE SUCCESSIVE MODIFICHE

Le successive modifiche riguardanti l'attività di agente o rappresentante di commercio o il personale ad essa adibito devono essere comunicate:

- all'ufficio del Registro delle imprese della competente Camera di Commercio;
- entro **30 giorni** dall'evento;
- mediante la compilazione della **sezione “Modifiche”** del suddetto modello **“ARC”**, sottoscritto dal titolare dell'impresa individuale o da un amministratore dell'impresa societaria.

4 SOGGETTI CHE SVOLGONO L'ATTIVITÀ DI MEDIATORE MARITTIMO

I soggetti esercitanti l'attività di mediatore marittimo, disciplinata dalla L. 12.3.68 n. 478, già iscritti nel relativo ruolo interprovinciale presso le Camere di commercio alla data del 12.5.2012, devono aggiornare la propria posizione nel Registro delle imprese e nel Repertorio economico amministrativo (REA), a seguito della soppressione di tale ruolo.

4.1 IMPRESE ATTIVE E ISCRITTE NEL RUOLO DEI MEDIATORI MARITTIMI ALLA DATA DEL 12.5.2012

A tali fini, le imprese attive ed iscritte nella sezione ordinaria del ruolo interprovinciale dei mediatori marittimi di cui alla suddetta L. 478/68, alla data del 12.5.2012, devono:

- compilare la **sezione “Aggiornamento posizione RI/REA”** del nuovo **modello “Mediatori marittimi”** (approvato dal relativo DM 26.10.2011), per ciascuna sede o unità locale;
- inoltrarla per **via telematica** all'ufficio del Registro delle imprese della Camera di Commercio della Provincia in cui esercitano l'attività, **entro il 30.9.2013**.

Il mancato rispetto di tale procedura comporta l'emanazione, da parte del Conservatore del Registro delle imprese, del provvedimento di **inibizione** alla **continuazione** dell'attività.

Tuttavia, l'iscrizione nella sezione ordinaria del soppresso ruolo interprovinciale costituisce **requisito professionale** abilitante per l'avvio dell'attività, mediante la presentazione:

- della **“segnalazione certificata di inizio attività” (SCIA)**;
- senza limiti di tempo.

4.2 TRASFERIMENTO DELLA POSIZIONE E DEL FASCICOLO

L'ufficio del Registro delle imprese destinatario della suddetta comunicazione con il modello "Mediatori marittimi" richiede, alla Camera di Commercio presso il cui ruolo interprovinciale erano iscritti il titolare dell'impresa individuale, i legali rappresentanti dell'impresa societaria, gli eventuali preposti e tutti coloro che svolgono a qualsiasi altro titolo l'attività per conto dell'impresa:

- il trasferimento della posizione, corredato dell'intero fascicolo;
- entro 15 giorni dalla richiesta.

4.3 COMUNICAZIONE DELLE SUCCESSIVE MODIFICHE

Le successive modifiche riguardanti l'attività di mediatore marittimo o i soggetti ad essa adibiti devono essere comunicate:

- all'ufficio del Registro delle imprese della competente Camera di Commercio;
- entro **30 giorni** dall'evento;
- mediante la compilazione della **sezione "Modifiche"** del suddetto modello "Mediatori marittimi", sottoscritto dal titolare dell'impresa individuale o da un amministratore dell'impresa societaria.

5 SOGGETTI CHE SVOLGONO L'ATTIVITÀ DI SPEDIZIONIERE

I soggetti esercitanti l'attività di spedizioniere, disciplinata dalla L. 14.11.41 n. 1442, già iscritti nel relativo elenco autorizzato presso le Camere di commercio alla data del 12.5.2012, devono aggiornare la propria posizione nel Registro delle imprese e nel Repertorio economico amministrativo (REA), a seguito della soppressione di tale elenco.

5.1 IMPRESE ATTIVE E ISCRITTE NELL'ELENCO DEGLI SPEDIZIONIERI ALLA DATA DEL 12.5.2012

A tali fini, le imprese attive ed iscritte nell'elenco autorizzato degli spedizionieri di cui alla suddetta L. 1442/41, alla data del 12.5.2012, devono:

- compilare la **sezione "Aggiornamento posizione RI/REA"** del nuovo modello "**Spedizionieri**" (approvato dal relativo DM 26.10.2011), per ciascuna sede o unità locale;
- inoltrarla per **via telematica** all'ufficio del Registro delle imprese della Camera di Commercio nel cui circondario hanno stabilito la sede principale, **entro il 30.9.2013**.

Il mancato rispetto di tale procedura comporta l'emanazione, da parte del Conservatore del Registro delle imprese, del provvedimento di **inibizione** alla **continuazione** dell'attività.

5.2 TRASFERIMENTO DELLA POSIZIONE E DEL FASCICOLO

L'ufficio del Registro delle imprese destinatario della suddetta comunicazione con il modello "Spedizionieri" richiede, alla Camera di Commercio presso il cui elenco autorizzato era iscritta l'impresa:

- il trasferimento della posizione, corredato dell'intero fascicolo;
- entro 15 giorni dalla richiesta.

5.3 COMUNICAZIONE DELLE SUCCESSIVE MODIFICHE

Le successive modifiche riguardanti l'attività di spedizioniere o i soggetti preposti devono essere comunicate:

- all'ufficio del Registro delle imprese della competente Camera di Commercio;
- entro **30 giorni** dall'evento;

- mediante la compilazione della **sezione “Modifiche”** del suddetto modello “Spedizionieri”, sottoscritto dal titolare dell’impresa individuale o da un amministratore dell’impresa societaria.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti.

STUDIO BOLDRINI

Referente: Manuela Mussoni
e-mail: mmussoni@boldriniassociati.com